



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DIPFSA
SIAM

Data **27 NOV. 2012** Protocollo N° 538477

Class: E. 900.11.5

Prat. Fasc.

Allegati N° 2

Oggetto: Enzimi alimentari e nuove disposizioni comunitarie.

FAX

Ai Signori Responsabili
del S.I.A.N.
dei Servizi Veterinari
delle A.U.L.S.S. del Veneto

LORO SEDI

Al Signor Direttore
del Dipartimento Regionale
Laboratori dell'A.R.P.A.V
PADOVA

Al Signor Direttore Sanitario
del I.Z.S. delle Venezie
Legnaro (PD)

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asl4 VI"	
27 NOV. 2012	
N.....	42814
Tit.....	F. Cl. 5

E' pervenuta, da parte del Ministero della Salute - DGISAN - Uff. VI - Igiene delle tecnologie alimentari, l'allegata nota prot. DGISAN n. 0038366-P-19/11/2012, inerente l'argomento in oggetto e relativa documentazione.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Giorgio Cester

RG/mm

Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare	Dirigente:	Telefono: 041.2791306
P.O Igiene Alimenti di Origine non Animale e Nutrizione	Titolare: Dott. Riccardo Galezzo	Telefono: 041.2791327
E-mail:alimenti@regione.veneto.it	Sito Web: www.regione.veneto.it	Telefax: 041.2791330-1374

UNITA' DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 171 DGISAN - Igiene della tecnologia alimentari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0038366-P-19/11/2012



113562822

A Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

A Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

A Federdistribuzione
Via Albricci 8
20122 Milano

E.p.c. :

Agli Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome
Loro sedi

Agli USMAF
Loro sedi

All'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Agli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali
Loro sedi

Al Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute
Piazza Marconi 25
00144 Roma

Agli Uffici VII e VIII DGSAF

Agli Uffici II, III, IV, V, VIII DGISAN

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	22 NOV. 2012
Prot. N.	530852
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E. 900.11.5	

Oggetto: Enzimi alimentari e nuove disposizioni comunitarie

In data 13 novembre c.a. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea una nuova disposizione comunitaria che modifica la normativa quadro in materia di enzimi alimentari. In particolare si tratta del **Regolamento UE n.1056/2012 della Commissione del 12 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n.1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari per quanto riguarda le misure transitorie.**

Con l'entrata in vigore del regolamento sopra citato il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione relative agli enzimi, inizialmente stabilito pari a 24 mesi, è stato fissato pari a 42 mesi. Questa proroga concessa per la presentazione delle domande di che trattasi si è resa necessaria per consentire anche alle piccole e medie imprese interessate il tempo necessario per produrre le informazioni ed i dati necessari.

Al riguardo si rammenta che, dopo l'istituzione della procedura comunitaria unica per l'autorizzazione di additivi, aromi ed enzimi alimentari, il regolamento UE n.234/2011 ha disposto quali dati fossero necessari all'atto della presentazione delle richieste di tali autorizzazioni e quali informazioni per la valutazione dei rischi dovessero essere riportate nel fascicolo presentato a sostegno delle richieste stesse.

Successivamente, con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n.562/2012 della Commissione del 27 giugno 2012 che modifica il regolamento (UE) n.234/2011 relativamente ai dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli enzimi alimentari, è stato ulteriormente puntualizzato, fra l'altro, che non è più necessario presentare i dati tossicologici se l'enzima oggetto di richiesta di autorizzazione sia ottenuto da:

- *parti commestibili di piante o animali destinate all'alimentazione umana o che si presume possano essere impiegate a tale fine;*
oppure
- *microorganismi aventi status di presunzione qualificata di sicurezza.*

Di quanto sopra riportato si invitano le SSLL a dare la massima diffusione alla presente nota informativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borzello)